

MORAL SUASION 1.

- Che cos'è e base normativa: art. 4, lett. d), del Reg. CE n. 2006/2004; generale rinvio ai poteri di tale Regolamento nell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo; artt. 4, comma 2, e 5, comma 3, del Regolamento di procedura sulle PCS (di seguito anche Regolamento PSC, e 4, comma 3, e 5, comma 3, del Regolamento in materia di Pubblicità ing. e comp.)
- Evidente funzione deflattiva (dal 2007, “risparmiate” circa 200 istruttorie relative a “casi minori”), rispondente al potere di ogni PA che, in particolare, esercita un potere discrezionale, di individuare le priorità di intervento a tutela dell'interesse pubblico affidatole (TAR 3077/2010, anche se a proposito della scelta di accettare o meno gli impegni proposti); interpretazione restrittiva dell'istituto da parte dell'Autorità rispetto ai “casi minori”
- Presupposti e prassi applicativa:
 - 1) requisiti esplicitati dal Regolamento PSC (*fumus* di scorrettezza e “*casi non particolarmente gravi*”, individuati da AGCM nelle condotte comunque ingannevoli o aggressive e delle ipotesi di tutela rafforzata);
 - 2) requisito implicito nella *ratio* dell'istituto: la condotta deve essere ancora in corso;
 - 3) nella prassi, la MS risulta proficua rispetto a condotte di tipo informativo (più semplici da individuare, modificare e monitorare); irrilevanza della dimensione dell'operatore, del numero delle segnalazioni ricevute e del mezzo di diffusione

MORAL SUASION 2.

- Profili procedurali e contenuto delle comunicazioni dell'Autorità:
 - 1) invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della pratica commerciale (individuazione chiara e precisa della condotta, dei profili di possibile scorrettezza e delle disposizioni interessate, nonché del dettaglio delle modifiche richieste; termine assegnato variabile secondo complessità del *facere* richiesto);
 - 2) archiviazione al segnalante (puntuale ed esplicita con esito della MS) e, benché non prevista dal Regolamento PSC/PIC, al professionista
- Avvio del procedimento in caso di insuccesso della MS ed esiti del procedimento: accertamento della violazione e livello della sanzione (durata). In una prima fase, il provvedimento finale non dava conto della particolare genesi del procedimento (PS540, *Tele2*, in cui si parla di MS in via incidentale soltanto in sede di inottemperanza, IP53). Successivamente, si è riportato l'esito negativo della MS nella descrizione dell'iter procedimentale, al pari delle altre richieste di informazioni di cui la MS costituisce una *species* (PS1657, *Terme di Acireale* e PS1913, *Haus - Knoll*, etc.)
- Contenzioso: il mancato ricorso alla MS prima dell'avvio del procedimento e della conseguente sanzione costituisce un vizio di legittimità del provvedimento sanzionatorio? NO TAR n. 33354/10, relativa al caso PS1177, *Agenzia Meeting - Incontri Gratuiti*, su natura non obbligatoria della MS